

N. R.G. 2074/2016



**TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA**

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Donatella Salari ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c.**

nella causa civile di primo Grado iscritta al n. r.g. 2074/2016 promossa da:

██████████ nato in Burkina Faso, il 1/01/1985 domiciliato elettivamente in Isernia via Occidentale 148 presso lo studio avv.to Cimorelli Giuseppe – studio Balducci & Partners- che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso

- ricorrente -

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE DI ANCONA**

- resistente -

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di L'Aquila

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

**Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Il ricorrente, cittadino del Burkina Faso, ha impugnato il provvedimento, emesso il 20 gennaio 2016 e notificato il 17 maggio 2016, con il quale la Commissione Territoriale di Ancona gli ha negato la protezione internazionale.

Il ████████ ha proposto tempestivamente ricorso ai sensi dell'art. 35 della legge 25/08 deducendo il grave pericolo alla propria incolumità in caso di rientro nel paese di provenienza.

Il Ministero non si è costituito in giudizio.

Ai sensi della Convenzione di Ginevra "è riconosciuto rifugiato colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza

ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese”;

Il ricorrente, innanzi alla commissione territoriale ha dichiarato che era musulmano, originario di Niagho provincia di Boulgou; ha precisato di essere fuggito dal suo paese per il rischio di essere arrestato avendo praticato l'infibulazione sulla propria figlia, nonostante il governo avesse vietato tale pratica prevedendo un apposito reato e che il capo villaggio avesse avvertito tutti circa questo divieto.

Orbene, il diritto alla tutela invocata è configurabile in presenza di due presupposti: quello della natura ideologica della persecuzione (attuata o minacciata) e quello della rottura del legame sociale esistente tra lo stato di origine ed il suo cittadino.

Nel caso di specie le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero, non integrano alcuno dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Inoltre non può essere nemmeno riconosciuta la protezione sussidiaria per le seguenti ragioni:

nel caso, infatti, in cui non siano allegati e provate le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato politico, ai sensi della direttiva comunitaria 2005/85/CE e del decreto legislativo 251/07 deve riconoscersi la protezione sussidiaria al richiedente la protezione internazionale che si trovi fuori dal paese di origine e non possa ritornarvi in quanto teme danni gravi ed ingiustificati quali la tortura o altre forme di trattamento inumano, la condanna a morte o la minaccia grave contro la propria vita derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Ai sensi del d.lgs. 251/07 la protezione sussidiaria è riconosciuta “al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nel cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine... correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno...”.

Come chiarito dalla giurisprudenza della S. Corte, “in tema di riconoscimento dello status di rifugiato ... i principi che regolano l'onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, recepita con il d. lgs. n. 251 del 2007”, e specificamente alla stregua della considerazione che “secondo il legislatore comunitario, l'autorità amministrativa esaminante ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria”, dovendosi ritenere che sia onere dello “straniero ... rivolgere istanza motivata e per quanto possibile documentata” con la conseguenza che “deve ravvisarsi un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi” (Cass. sez. un. 17 novembre 2008, n. 27310).

È, altresì, onere del giudice "avvalendosi dei poteri officiosi d'indagine ed informazione indicati nell'art. 8 del d.lgs n. 25 del 2008, non limitarsi ad un accertamento prevalentemente fondato sulla credibilità soggettiva del ricorrente, ma verificare la situazione del paese ove dovrebbe essere disposto il rientro" (Cass. Ord. n. 17576 del 27/07/2010).

Sulla situazione del Burkina Faso, in base al rapporto di Amnesty International può dirsi quanto segue:

*Le autorità transizionali hanno governato il paese dopo che il presidente Blaise Compaoré era stato costretto alle dimissioni a ottobre 2014, in seguito alle proteste nate dai suoi tentativi di modificare la costituzione. Ad aprile, il consiglio nazionale della transizione (parlamento) ha adottato un nuovo codice elettorale che ha reso ineleggibili i sostenitori della modifica costituzionale del 2014, precludendo loro di presentarsi come candidati alle elezioni in programma nel 2015.*

*A settembre, una commissione nazionale per la riconciliazione e le riforme ha formulato una serie di raccomandazioni comprendenti, tra l'altro, l'adozione di*

*una nuova costituzione, l'abolizione della pena di morte e lo scioglimento dell'Rsp.*

*A settembre, membri dell'Rsp hanno tentato un colpo di stato e preso in ostaggio il presidente, il primo ministro e altri membri del governo, scatenando diffuse proteste.*

*L'Rsp è intervenuto facendo uso eccessivo della forza contro manifestanti e passanti, prima di ritirarsi sotto la pressione dell'esercito nazionale. L'Rsp è stato quindi sciolto e i suoi membri sospettati di essere coinvolti nel colpo di stato sono stati arrestati. A novembre, il parlamento transizionale ha modificato la costituzione, limitando a due i mandati cinquennali del presidente ed eliminando l'amnistia per gli ex presidenti. Roch Marc Christian Kaboré è stato eletto presidente nello stesso mese, alla fine di un anno di transizione. A dicembre, Salifou Dialla è stato eletto presidente dell'assemblea nazionale.*

Inoltre, la vicenda descritta dal ricorrente appare connessa a questioni di giustizia interna del paese e non può essere oggetto di protezione internazionale non essendo la predetta tutela finalizzata a sottrarre il richiedente dalle sanzioni previste nell'ordinamento del paese di origine ove non si ricorra in una delle ipotesi di cui ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251.

Innanzitutto, va ricordato che l'escissione e l'infibulazione sono vietate nel Burkina Faso, dal 1985 grazie a un provvedimento legislativo promosso da Thomas Sankara, all'epoca presidente del Paese

A tale proposito va ricordato che per effetto della legge 9 gennaio 2006, n. 7, il nostro ordinamento tutela espressamente la donna vietando le pratiche di mutilazione genitale femminile, in attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione e di quanto sancito dalla Dichiarazione e dal Programma di azione adottati a Pechino il 15 settembre 1995 nella quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne. In proposito è stata prevista un'apposita fattispecie (articolo 583-bis c.p.) che punisce con la reclusione da

quattro a dodici anni chi, senza esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili.

Per mutilazione il legislatore intende, oltre all'infibulazione, anche la clitoridectomia, l'escissione della clitoride o comunque qualsiasi pratica che cagioni effetti dello stesso tipo sul corpo femminile.

Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il reato è perseguito su richiesta del Ministro della giustizia.

Pertanto, entrambe le domande per il riconoscimento delle misure di protezione internazionale e di rango inferiore devono essere rigettate.

Infine, deve ritenersi che non ricorrano nemmeno i presupposti per il riconoscimento dei gravi motivi di carattere umanitario, ostativi all'allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale. Infatti, a partire dall'entrata in vigore del decreto legislativo n.251/2007, che ha introdotto la figura della protezione sussidiaria, l'esame della posizione del richiedente asilo deve avvenire in modo unitario e complessivo e, ove non vi siano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, si deve valutare se sussista comunque un obbligo di protezione, in considerazione del rischio prospettato, in base ad altri impegni internazionali assunti dall'Italia, diversi da quelli riconducibili ai casi contemplati dall'art.3 CEDU. In tal caso, ove venga accertata la sussistenza di rischi connessi al rimpatrio non coperti dall'ambito di applicazione di tale disposizione, deve essere riconosciuta la forma residuale di protezione, comunemente denominata "umanitaria". Anche con riferimento a questa forma di protezione il ricorrente non pone vicende personali diverse da quella narrata. Quindi non appaiono sussistere specifiche condizioni di particolare vulnerabilità del richiedente asilo.

I fatti in questione, rispetto ai quali si possa configurare un concreto rischio di rimpatrio non evidenziano un rischio diverso da quello in astratto riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 3 CEDU, implicitamente ma chiaramente richiamato dall'art. 19 comma 1 D.lgs. 25 luglio 1998, n.286 che costituisce la base normativa principale per l'individuazione degli ulteriori impegni di protezione verso i richiedenti asilo che l'Italia ha assunto, accanto a quelli ricavabili dalla sottoscrizione delle convenzioni internazionali.

La norma citata "divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili" così prevede: "1 In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere reinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. 2 non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'art. 13 comma 1 nei confronti: a) degli stranieri minori di anni 18, salvo il diritto di seguire il genitore o l'affidatario espulsi; b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'art.9; c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana; d) delle donne

in stato di gravidanza o nei sei mesi successivo alla nascita del figlio cui provvedono; 2 bis Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché di minori, ovvero delle vittime di grandi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate.

Sulla base di quanto emerge dagli atti di causa si deve escludere che il ricorrente rientri tra le categorie di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 19 Testo Unico Immigrazione per le quali è vietata l'espulsione.

Esclusa inoltre, per le ragioni già esposte, la reale fondatezza del timore di essere esposto a simili trattamenti in caso di rimpatrio, non residuano spazi per la valutazione della ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, non essendo individuabili – in questo specifico caso - ulteriori obblighi internazionali assunti dall'Italia.

Il ricorso deve, quindi, essere respinto.

Nulla per le spese in assenza di costituzione della parte convenuta.

**P.Q.M.**

il Tribunale, visto l'art.702 bis c.p.c, così dispone:

rigetta il ricorso;

nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 10.12.2016

**IL GIUDICE**

Dott. Donatella Salari